Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO VALDOBBIADENE

Scuola Primaria e Secondaria di I grado dei comuni di SEGUSINO, VALDOBBIADENE, VIDOR

Via Arcane 2 - 31049 VALDOBBIADENE (TV)

Codice Fiscale: 92035620266 - Cod. Mecc. TVIC882008 - Tel. 0423/905315 - Fax 0423/972112

E-mail: tvic882008@istruzione.it - Pec: tvic882008@pec.istruzione.it - https://icvaldobbiadene.edu.it/

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

ai sensi del D.Lgs. 297/1994
approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 7/7/2017
aggiornato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 5/7/2018
aggiornato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 2/10/2019

La Scuola è una comunità di dialogo, di apprendimento, di esperienza sociale, di ricerca, informata ai valori democratici, volta alla crescita e alla formazione della persona in tutte le sue dimensioni e a favorire la riflessione critica individuale e collettiva, promuovendo l'equilibrata stima di sé. Agli Alunni è riconosciuta la soggettività giuridica nella vita sociale e scolastica, sollecitando la loro partecipazione responsabile, attiva e consapevole, in modo che diventino sempre più protagonisti della loro formazione.
Lo studio è strumento di educazione e di formazione.
La Comunità scolastica è garante della pari dignità, nella diversità dei ruoli.
All'interno della Comunità scolastica il rispetto deve essere reciproco fra tutte le persone che la compongono.

I. FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 - *(Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali)*
La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni.
La convocazione deve essere effettuata con lettera/mail diretta ai membri dell'organo collegiale.
La lettera di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale e la durata presunta della riunione.

Art. 2 - *(Verbalizzazione delle sedute)*
Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario.
Per l'individuazione dei verbalisti si procede nel modo seguente:

CONSIGLIO D'ISTITUTO:	l'incarico viene assegnato dal Presidente ad un docente in ordine alfabetico con rotazione
COLLEGIO DOCENTI:	l'incarico viene affidato dal Dirigente scolastico ai collaboratori o ad un docente che si proponga di redigere i verbali
CONSIGLIO DI CLASSE:	segretario individuato annualmente
CONSIGLIO DI INTERCLASSE:	docenti di plesso in ordine alfabetico con rotazione
COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO	segretario individuato annualmente nella prima seduta

Il verbalizzante riporta sinteticamente e per sommi capi i contenuti della discussione.
Gli interventi devono essere brevi, chiari nei contenuti e non ripetitivi.
Chi interviene può esigere che sia riportato integralmente il suo intervento a verbale, consegnando il testo al verbalizzante durante o alla fine della riunione.
Compatibilmente con la capienza dei locali è ammessa la presenza di uditori alle sedute del Consiglio d'Istituto, senza diritto di parola. I richiedenti devono presentare domanda scritta al Dirigente Scolastico con almeno tre giorni d'anticipo.
Qualora il comportamento del pubblico o dei membri dell'Organo collegiale ostacoli l'ordinato svolgimento dei lavori o la discussione o la deliberazione, il Presidente può sospendere o sciogliere la seduta; può altresì espellere chi, tra il pubblico, turbi l'ordinato svolgimento dell'adunanza.

Art.3- (Programmazione delle attività degli organi collegiali)
Ciascun organo collegiale opera programma le proprie attività nel tempo in rapporto alle proprie competenze allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse.
Il Dirigente Scolastico calendarizza periodicamente gli incontri collegiali dandone comunicazione ai docenti e agli altri consiglieri con almeno cinque giorni di anticipo.

Art.4- (Svolgimento coordinato delle attività degli organi collegiali)
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.
Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo collegiale.

Art.5- (Elezioni contemporanee di organi di durata annuale)
Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Art.6- (Convocazione del consiglio di classe o d' interclasse)
Il consiglio di classe o di interclasse è convocato dal Dirigente Scolastico di norma, nel rispetto del Piano annuale delle attività. Consigli straordinari possono essere convocati per iniziativa motivata del Dirigente scolastico o su richiesta scritta della maggioranza dei membri.

Art.7- (Convocazione del collegio dei docenti)
Il collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art.7, c. 4 del D.L.vo 297/94.

Art.8- (Prima convocazione del consiglio d'istituto)
La prima convocazione del consiglio d'istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri è disposta dal Dirigente Scolastico.

Art.9- (Elezione del presidente, del vicepresidente e della giunta esecutiva del consiglio d'istituto)
Nella prima seduta, il consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente.
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio.
É considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano d'età.

Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da votarsi tra i genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

Successivamente il consiglio procede all'elezione, con le stesse modalità delle precedenti, dei membri eletti della giunta esecutiva: un docente, due genitori ed un rappresentante del personale Ata.
Tali membri eletti formeranno la Giunta assieme ai componenti previsti di diritto dalla normativa.

Art.10- (Convocazione del consiglio d'istituto)
Il consiglio d'istituto è convocato dal presidente stesso.
Il presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso.

Art.11- (Elezione del comitato di garanzia)
Nella prima seduta del consiglio d'istituto si procede all'elezione dei membri eletti – un docente ed un genitore- del comitato di garanzia, con le stesse modalità delle precedenti scelte.
Tali membri eletti formeranno la Giunta assieme ai componenti previsti di diritto dalla normativa.

Art.12- (Votazione)
Dichiarata chiusa la discussione, il presidente dà inizio alla votazione.
Da questo momento non è più ammesso riaprire il dibattito.
Il voto può essere preceduto dalle dichiarazioni di voto con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto.
Le dichiarazioni di voto sono ammesse anche nel caso di votazione segreta.

Art. 13- (Pubblicità degli atti)
La pubblicità degli atti del consiglio d'istituto, deve avvenire mediante la pubblicazione nel sito istituzionale della scuola delle delibere, tratte dal verbale approvato.
La pubblicazione all'albo online avviene entro il termine massimo di otto giorni dall'approvazione del verbale relativo alla seduta del consiglio.
I verbali del collegio docenti e del consiglio di classe/interclasse non possono uscire dalla scuola nemmeno in copia, se non per autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Art.14- (Convocazione del comitato per la valutazione dei docenti neoassunti)
Il comitato per la valutazione dei docenti neoassunti è convocato dal Dirigente Scolastico alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di formazione e di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art.1, comma 129, capoverso 4 della L.107/2015..

II. VIGILANZA ALUNNI.

Art.15- (Disposizioni di carattere generale)

Gli insegnanti devono trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni per ricevere i propri alunni ed assisterli durante l'ingresso: nessun alunno deve essere inviato in aula prima che vi acceda l'intera scolaresca in fila, in presenza dell'insegnante o, in sua assenza, del collaboratore scolastico.
Gli insegnanti devono curare che le attività didattiche abbiano effettivo inizio ed effettivo termine all'orario stabilito.
Non è consentito al personale allontanarsi dalla classe o dalla scuola durante l'orario di lavoro, se non per cause di forza maggiore (es. improvviso malessere dell'insegnante, infortunio ad un alunno…): in tal caso gli alunni devono subito essere affidati ad altro docente o ad un collaboratore scolastico.

I collaboratori scolastici, nei periodi concessi dalla Scuola di ingresso anticipato, durante la ricreazione, nei cambi dell'ora, in ambienti comuni (corridoi, atri, antibagni…) nei quali potrebbero trovarsi alunni non soggetti alla diretta vigilanza dei docenti, nei tempi eventualmente precedenti l'arrivo del pullman all'uscita da scuola e durante il tempo - mensa, svolgono una attenta e assidua sorveglianza.

Per gli spostamenti dalle aule ad altri locali interni ed esterni alla scuola in cui si svolgono attività scolastiche, i docenti possono, in particolari occasioni, avvalersi della collaborazione dei collaboratori scolastici.

Qualora, dopo la fine delle lezioni, uno o più alunni rimanesse a scuola, senza alcun preavviso di ritardo da parte dei genitori, i docenti presenti, dopo aver cercato di contattare la famiglia, sono autorizzati ad avvisare l'autorità di pubblica sicurezza.
In nessun caso, comunque, il minore può essere lasciato solo.

Art.16- (Ricreazione)
Tutti i docenti in orario di lavoro tenuti alla sorveglianza durante la ricreazione, secondo i turni stabiliti, devono essere fisicamente presenti fra gli alunni e adottare tutti quegli accorgimenti che valgono a prevenire possibili incidenti.

I bambini e i ragazzi hanno diritto alla ricreazione e, quando le condizioni meteorologiche lo consentono, è bene che tale attività venga svolta all'aperto, nel cortile della scuola.
I collaboratori scolastici curano la preventiva ricognizione delle aree esterne dove si svolge la ricreazione.

In caso di maltempo, la ricreazione si svolgerà in classe con la presenza dell'insegnante.
I bambini/ragazzi usciranno a turno per recarsi in bagno.
Nella Scuola secondaria, in caso di cattivo tempo al momento dell'ingresso, gli alunni sosteranno nei corridoi sorvegliati dai collaboratori scolastici fino all'arrivo dei docenti.

Gli studenti eventualmente indisposti saranno raggruppati in un unico locale sotto la vigilanza di un insegnante o di un collaboratore.

La durata dell'intervallo è di quindici minuti.
Si eviti il prolungamento della ricreazione oltre tale limite di tempo se non con attività ludico – motorie che non arrechino disturbo alle altri classi, organizzate e dirette personalmente dall'insegnante.

L'uscita e il rientro dalla ricreazione dovranno avvenire ordinatamente, in fila e in presenza dell'insegnante.

A inizio anno scolastico, prima dell'avvio delle lezioni, il docente referente di plesso avrà cura di predisporre e di consegnare in Segreteria un prospetto riportante l'organizzazione della sorveglianza con precisazione dei luoghi presidiati da ciascun docente in modo tale che tutte le aree accessibili agli alunni siano opportunamente controllate.

Art.17- (Assenze dei docenti)
In caso di assenza di un docente, spetta agli insegnanti del plesso provvedere alla custodia degli alunni del collega assente fino all'arrivo dell'insegnante supplente.

Gli alunni saranno suddivisi nelle altre classi secondo il relativo piano predisposto dai docenti e affisso all'Albo a cura del Referente di plesso entro il mese di settembre.

La classe può essere affidata ad un collaboratore scolastico solo se si prevede che il ritardo non superi i 10/max 15 minuti.

In tutti i casi in cui l'assenza è prevista il docente assente si preoccuperà di lasciare chiare indicazioni ai colleghi supplenti in merito alle attività che gli alunni dovranno svolgere.

I docenti che sanno per tempo di dover sostituire un collega, a loro volta avvertiranno la classe tramite comunicazione da trascrivere sul diario circa le attività che verranno svolte e i materiali da portare.

In nessun caso gli alunni presenti potranno essere lasciati incustoditi e disoccupati.

Art.18- (Cambi dell'ora)
Onde garantire al massimo la sorveglianza degli alunni durante i cambi dell'ora i docenti sono tenuti a:

- uscire dall'aula al suono della campanella in modo che gli scambi siano il più possibile simultanei;
- aspettare in classe l'arrivo del collega nel caso in cui l'orario di lavoro sia concluso;
- trovarsi davanti alla porta dell'aula al suono della campanella nel caso in cui questo coincida con l'inizio del proprio orario di lavoro;
- per le classi particolarmente turbolente, trattenersi in aula o chiedere il supporto dei collaboratori scolastici per evitare al massimo ogni soluzione di continuità nella sorveglianza.

I collaboratori scolastici, durante il cambio dell'ora, sorveglieranno attentamente i corridoi e si tratterranno fino all'arrivo del docente nelle classi eventualmente incustodite.

Art.19- (Uscita anticipata)
Sostituito ed aggiornato dal ***Regolamento in materia di disciplina dell'uscita degli alunni da scuola (All.1)***

Art.20- (Uscita da scuola)
Sostituito ed aggiornato dal ***Regolamento in materia di disciplina dell'uscita degli alunni da scuola (All. 1)***

Art.21- (Sciopero)
In caso di sciopero, tutti gli alunni che entrino a scuola non accompagnati dai genitori non ne possono uscire se non al termine dell'orario di lezione previsto per quel giorno e comunicato in precedenza a cura della Direzione sia al personale che alle famiglie.

Gli insegnanti e il personale ausiliario in servizio agevoleranno i genitori che chiedono informazioni sulla presenza in servizio degli insegnanti dei propri figli.

Art.22- (Prestazione di primo soccorso)
In caso di infortunio l'insegnante affida l'alunno all'addetto al primo soccorso il quale, valutata la gravità della situazione, pone in essere gli interventi più idonei che possono andare dal semplice lavaggio, disinfezione e bendaggio di piccole ferite superficiali alla chiamata al servizio di Pronto soccorso. I genitori degli alunni devono essere prontamente avvisati.

III. MANIFESTAZIONI, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Le visite guidate si effettuano nell'arco di una sola giornata, con uso del mezzo di trasporto.
I viaggi di istruzione prevedono almeno un pernottamento.
Entrambe le iniziative sono finalizzate ad integrare la normale attività della scuola dal punto di vista culturale e formativo in genere.
Vanno pertanto precedute da una adeguata preparazione tesa a documentare gli alunni sul percorso, sui luoghi e sui contesti che saranno visitati.
A posteriori l'esperienza fatta sarà di norma oggetto di analisi, riflessione critica e approfondimento attraverso i diversi linguaggi.

Art.23- (Criteri per l'organizzazione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione)
Per l'organizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione valgono i seguenti criteri:

- il periodo di possibile effettuazione delle visite/viaggi di istruzione con mezzo di trasporto fuori dal territorio comunale, intercorre tra l'inizio del mese di ottobre e la prima decade del mese di maggio. Deroghe a tale limite sono consentite per attività sportive o collegate all'educazione ambientale o per partecipazione a concorsi;
- per qualunque uscita (anche a piedi) assicurare, di norma, un accompagnatore ogni quindici – max diciotto alunni, a seconda dell'età e del comportamento. Vanno comunque assicurati di norma due accompagnatori anche se il gruppo è pari o inferiore a quindici alunni;
- partecipazione degli insegnanti di sostegno o di insegnanti specificamente designati per gli alunni portatori di handicap;
- ragionevole proporzione tra i tempi destinati al percorso e quelli fruiti per la visita;
- tutti i partecipanti a visite guidate o viaggi di istruzione devono essere in possesso di un documento di identificazione; per i viaggi all'estero di un documento valido per l'espatrio;
- per uscite didattiche o viaggi d'istruzione di uno o più giorni, è consentito portare con sé il cellulare. L'utilizzo di tale dispositivo deve comunque conformarsi al rispetto delle regole generali di buona condotta;
- i costi devono essere tali da non creare alcuna discriminazione tra gli alunni;
- per le uscite a piedi verrà acquisita da parte della Scuola una autorizzazione cumulativa, rilasciata dai genitori, valida per l'intero ciclo di studi;
- nel rispetto dei criteri precedenti, il Dirigente Scolastico è delegato ad autorizzare le visite guidate, approvate dal Consiglio di classe o interclasse, che si svolgano in orario scolastico;
- per ogni visita guidata e/o viaggio di istruzione è obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la patria potestà genitoriale;
- gli alunni devono essere obbligatoriamente assicurati.

- Il Consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado e l'equipe pedagogica per la scuola primaria possono motivatamente decidere la partecipazione o meno ai viaggi di istruzione di un ragazzo con difficoltà disciplinari notevoli.

IV. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Per quanto attiene i provvedimenti disciplinari si rinvia allo specifico ***Regolamento di disciplina degli alunni.(All.2)***

V. CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI

Al consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente , di alcune attività negoziali, in particolare dell'utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti all'istituzione scolastica da parte di soggetti terzi (D.Interm. n.44 1/2/2001, art.33)

Art. 24 – (Finalità)
Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, coì come previsto dalla legislazione.

Art.25 (Ambito di applicazione)
I locali scolastici ed i beni o siti informatici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite.

I Comuni di Valdobbiadene (TV), Vidor (TV) e Segusino (TV) hanno facoltà di disporre la temporanea concessione degli edifici scolastici e delle palestre in uso alla scuola, previo assenso dell'Istituto e nel rispetto di modalità, termini e condizioni di seguito stabilite.

Art. 26– (Criteri di assegnazione)
I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini senza fini di lucro.
I locali non potranno essere concessi temporaneamente a partiti politici, a movimenti riconducibili a partiti o di natura politica e per celebrazioni religiose.
Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Art. 27 - Doveri del concessionario
In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Art. 28– (Responsabilità del concessionario)

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.
Il concessionario dovrà sottoscrivere apposita assunzione di responsabilità, sollevando l'Istituto Comprensivo di Valdobbiadene da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi.

Art. 29 – (Usi incompatibili)
Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.

Art. 30 – (Divieti particolari)
Durante la manifestazione è vietata la vendita di cibarie e bevande all'interno delle sale.
É inoltre vietato fumare. Il personale addetto alla vigilanza, dipendente dal Comune o dalla Scuola, è incaricato di far rispettare il divieto.

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre dall'osservanza di quanto segue:

- qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;
- i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni atte a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

Art. 31 – (Procedura per la concessione)
Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere: i dati anagrafici del soggetto richiedente, i dati della persona responsabile e il preciso scopo della richiesta.
Successivamente dovrà presentare il dettaglio delle attività e l'assunzione di responsabilità.

Art. 32 – (Assemblee dei genitori)
La concessione dei locali per assemblee dei genitori è regolamentato dall'art 15 T.U.

Art. 33 – (Provvedimento concessorio)
Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali.
La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

VI. CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALI PUBBLICITARI AGLI ALUNNI

Il materiale pubblicitario per attività e manifestazioni non in contrasto con i fini istituzionali della scuola, previo visto del Dirigente scolastico, verrà distribuito agli alunni esclusivamente se proposto dai seguenti Enti:

- i Comuni (in qualità di enti promotori o patrocinanti);
- le Pro-loco;
- Società sportive affiliate al Coni

Inoltre per particolari attività o manifestazioni proposte da Enti non rientranti nelle categorie precedentemente specificate, purché coerenti con il PTOF d'Istituto, il DS può autorizzare la distribuzione agli alunni di tale materiale
I materiali proposti da altri Enti potranno essere distribuiti all'uscita da scuola a cura dei proponenti o lasciati per essere messi a disposizione in un apposito box nei plessi scolastici.

VII . CRITERI PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente , di alcune attività negoziali, in particolare per i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti (D.I. n.44 del 1/2/2001, art. 40 e art. 33, comma 2)

Art. 34 – (Finalità' e ambito di applicazione)
Il presente regolamento disciplina ai sensi della normativa vigente le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera intellettuale per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, previsti dalla L.449 del 27/12/1997, art.40.

Art. 2 – (Requisiti professionali e competenze)
Per ciascuna attività o progetto per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni il Consiglio d'Istituto disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente al fine di garantire la qualità della prestazione.
Particolari limitazioni alle domande dei candidati possono essere poste con riguardo alla opportunità e all'interesse di utilizzare in relazione alla natura e alle finalità dell'attività o del progetto risorse ed esperienze presenti nel territorio. I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della laurea in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Si valuteranno quindi: -
Titolo di studio
- Curriculum del candidato con: esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
- Esperienze metodologiche-didattiche
- Attività di libera professione nel settore
- Corsi di aggiornamento- Pubblicazioni e altri titoli
- Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri di selezione:
- Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati

- Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione
- Eventuali precedenti esperienze didattiche
- Esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto valutate positivamente ovvero valore innovativo del progetto presentato dal candidato

Il requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria non deve essere inserito nel contratto che la scuola stipula con una società o con una associazione esterna.
Infatti il contratto è stipulato con un soggetto esterno non persona fisica. L'associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la Scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto. Tuttavia la Scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che la società o l'associazione manderanno per fornire la prestazione e che dovranno corrispondere ai requisiti sopra indicati.

Art. 3 – (Pubblicazione degli avvisi di selezione)

Gli avvisi relativi alle attività ed insegnamenti per i quali, di volta in volta, devono essere conferiti incarichi, sono pubblicati sul sito web d'Istituto. Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la prestazione delle domande, i titoli che saranno valutati e la documentazione da produrre.
Per ciascun avviso deve essere specificato:
- L'oggetto della prestazione
- La durata del contratto: termini di inizio e di conclusione della prestazione
- Il corrispettivo massimo proposto per la prestazione e i criteri adottati per la selezione

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
Ciascun aspirante in possesso dei requisiti nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
Per l'individuazione di esperti nei corsi di formazione previsti nel PTOF e rivolti al personale, il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il formatore esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie generalmente riconosciute di chiara fama.
Nel caso di progetti prospettati da esterni e fatti dalla scuola, la posizione dell'autore può essere assimilata a quella del soggetto unico competente.

Art. 4 – (Determinazione del compenso)

La determinazione da parte del D.S. del corrispettivo relativo ai singoli contratti deve essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia (leggi - CCNL scuola-tariffe professionali), come da tabella allegata.

1. Può anche essere previsto un pagamento forfetario ove più conveniente all'Amministrazione
2. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.
Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato, poiché l'incarico non determina l'attivazione di un rapporto d'impiego.

Art. 5 – (Individuazione dei contraenti)

A) I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico o su sua delega da un suo sostituto.

B) Ai fini della selezione dei candidati verranno presi in considerazione i seguenti criteri qualità del servizio, unicità del servizio, costo del servizio, accessibilità del servizio.

C) Per particolari attività/progetti potranno essere individuati criteri più specifici o le valutazioni potranno essere effettuate mediante attribuzione di punteggio nell'ambito di un tetto massimo. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.
Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto.
I contratti di cui al presente regolamento non possono avere di norma durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

Art. 6 – (Condizioni e limiti alla stipula del contratto)
I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001soltanto per le prestazioni e le attività:
- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro; o per incompatibilità prevista dalle normative
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna - di cui comunque sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifica professionalità esterna

Art.7- (Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica)
Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n° 165 del 30/3/2001.
L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente all'Anagrafe della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53 commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n° 165/2001.

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ESPERTI ESTERNI

TABELLA IMPORTO MASSIMO DEI COMPENSI

Personale interno alla pubblica istruzione

Tipologia	Importo orario
Attività di insegnamento	fino ad un massimo di €. 35,00
Attività di non insegnamento docente (da rapportare per il personale ATA al profilo di appartenenza)	fino ad un massimo di €. 17,50

Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995
(per esperti dei corsi di formazione rivolti al personale)

Tipologia	**Importo**
Direzione, organizzazione	fino ad un massimo di € 41,32 giornaliere
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari
Docenza	fino ad un massimo di € 41,32 orari e
	fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari

Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro	fino ad un massimo di € 25,82 orari

Delibera Consiglio d'Istituto (D.I. n.44 del 1/2/2001, art.40, comma 2)

Attività di esperti esterni per i contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa.	Fino ad un massimo di € 50,00 orari

A tutti i componenti della comunità scolastica è fatto obbligo di rispettare e far rispettare il presente regolamento.